STUDIO NOTARILE
DOTT. CARLO GIANI
21100 VARESE – via Cavour, 45 – e-mail: gianinot@tin.it
Tel. 0332 257011 – Fax 0332 257044

Repertorio N.**90213** Raccolta N.**26218**

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 17.00 (diciassette),

30 ottobre 2020

In Varese, nel mio studio sito in via Cavour al n.45.

Davanti a me dott.**CARLO GIANI**, notaio con residenza in Varese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano.

E' comparsa la signora:

SCIENZA dott.**GIOVANNA**, nata a Varese (VA) l'otto 8 giugno 1955 millenovecentocinquantacinque e domiciliata in Varese (VA) via Portorose n.3, codice fiscale SCN GNN 55H48 L682O, cittadina Italiana.

Detta Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della fondazione:

"FONDAZIONE FELICITA MORANDI ONLUS"

con sede in Varese (VA), via Orrigoni n.6, avente numero di iscrizione al Registro Imprese di Varese e di codice fiscale 95054640123 e di partita I.V.A. 03185930124 ed iscritta al n.296631 del R.E.A. di Varese, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n.2121,

mi dichiara che con comunicazione spedita in tempo utile ha convocato in questo luogo, giorno ed ora, il Consiglio di Amministrazione al fine di discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- adeguamento dello statuto al cd "Codice del Terzo Settore" disciplinato dal D.Lgs n.117/2017, successivamente integrato con D.Lgs n.105/2018;
- approvazione dello statuto sociale aggiornato.

La Comparente mi invita quindi a redigere il verbale della riunione medesima, dando atto delle deliberazioni che verranno adottate.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto dello svolgimento della suddetta riunione di Consiglio come segue.

La comparente, constatato e dato atto che oltre ad essa Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono altresì collegati in viedoconferenza gli altri componenti in carica del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Malnati William, Gibilisco Giuseppe, Bandera Ambrogio, vice presidente e Angelo Ilaria, dichiara regolarmente costituita la riunione del Revisore unico signor Ugo Venanzio Gaspari.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente informa gli altri consiglieri:

- che occorre modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs. n.117/2017, successivamente integrato con D.Lgs. n.105/2018, che disciplina le fondazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cd Enti del Terzo Settore) la cui disciplina risulta essere in parte

REGISTRATO A Varese

il 07/11/2020

N. 29568 Serie 1T

Esatti E.

già in vigore ed in parte subordinata all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore cd "Runts".
In particolare il Presidente espone che:
- nella denominazione deve essere contenuta l'espressione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS, tuttavia fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non potrà farsi uso di tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
- l'ente non ha scopo di lucro;
- l'Ente ha accumulato nel tempo un patrimonio quale risultante dall'ultimo bilancio approvato di Euro 881.234,00 (ottocentoottantunmiladuecentotrentaquattro virgola zerozero) e che alla data attuale la fondazione dispone di un saldo attivo di conto corrente di Euro 31.434,01 (trentunmilaquattrocentotrentaquattro virgola zero uno) e che pertanto potrà essere ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- per l'organo di controllo si devono applicare le norme sull'organo di controllo per le società per azioni;
- le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore così come sono già previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- occorre tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e di controllo.
Il Presidente propone, quindi, di approvare, il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata del quale ne dà lettura.
Il consiglio, udita l'esposizione del presidente e ad unanimità di voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dallo stesso presidente,

delibera

1) di modificare la denominazione dell'Associazione da "FONDAZIONE FELICITA MORANDI ONLUS" in "FONDAZIONE FELICITA MORANDI ETS" con la precisazione che fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non potrà farsi uso della indicazione "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
2) di adottare in sostituzione di quello attualmente in vigore, il nuovo testo di statuto sociale, del quale è stata data testè lettura dal presidente e che, sottoscritto dal presidente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale.
3) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso verrà istituito apportando allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti;
3) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le formalità necessarie autorizzandolo ad apporta-

re allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.
Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'art.82, secondo periodo, terzo comma del D.Lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro) e l'esenzione dall'imposta di bollo (art.82, quinto comma del D.Lgs 117/2017).
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 17.50 (diciassette e cinquanta).
Di quanto sopra io notaio faccio constare col presente verbale, del quale ho dato lettura, alla presenza degli intervenuti alla Comparente che, a mia domanda, lo approva e, in conferma, lo sottoscrive con me notaio, qui in calce ed a margine dell'altro foglio, essendo le ore 17.50 (diciassette e cinquanta).
Il verbale medesimo, per la maggior parte dattiloscritto ai sensi di legge sotto mia personale direzione da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta di due fogli dei quali occupa quattro facciate scritte per intero e sin qui della presente.
Firmato:
Giovanna Scienza
Carlo Giani - notaio

STUDIO NOTARILE
DOTT. CARLO GIANI
21100 VARESE – via Cavour, 45 – e-mail: gianinot@tin.it
Tel. 0332 257011 – Fax 0332 257044

Allegato "A" al repertorio n.90213/26218.

STATUTO FONDAZIONE FELICITA MORANDI ETS

Articolo 1 - La Fondazione

1. È costituita per volontà della Provincia di Varese e dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Varese e dai Soci Fondatori ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo Settore" e successivo D.Lgs. 105/2018, del Codice Civile, della normativa in materia nonché della Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018, la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE FELICITA MORANDI ETS"

La Fondazione, all'atto dell'iscrizione al Registro Unitario Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previo adeguamento statutario, utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente Terzo Settore" o l'acronimo "ETS"

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "FONDAZIONE FELICITA MORANDI ETS".

Fino a tale evento la Fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "ONLUS", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

2. Su decisione unanime del Comitato di cui all'articolo 6 seguente è possibile ammettere ulteriori fondatori nel caso in cui i soggetti pubblici e privati si dichiarino disponibili ad elargire beni e somme di denaro di particolare rilevanza.

3. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone di attuare direttamente lo sviluppo di forme di sussidiarietà sociale, è apartitica e aconfessionale, ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 2 - Gli scopi e le finalità

1. La Fondazione è retta dal presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle norme contenute nel Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e nel Codice Civile.

Essa si propone quale strumento di realizzazione di attività ed iniziative di solidarietà sociale a vantaggio dei nuclei familiari in difficoltà, con particolare riguardo ai minori ed alle donne vittime di abbandono e violenze, programmate in collaborazione fra la Provincia di Varese (o Ente e/o Istituzione alla stessa subentrata), i Comuni, gli altri Enti Pubblici e Privati e le Imprese appartenenti o comunque operanti nel territorio provinciale i quali, essendo interessati alle attività ed alle iniziative della Fondazione, si convenzionino o collaborino con la stessa.

2. In particolare la Fondazione, in armonia con la programmazione

contenuta nei Piani di Zona del proprio territorio, si propone di esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, comma 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n.328;
b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3. In attuazione degli scopi di cui al comma 2, la Fondazione persegue le finalità di:
a) operare nello specifico settore delle problematiche minorili e familiari e in tale ambito:
1) gestire servizi integrativi residenziali, semiresidenziali, diurni e aperti per minori, quali gli affidamenti familiari, strutture di accoglienza ed ospitalità, e comunità alloggio;
2) effettuare ricerche volte a definire modelli innovativi di servizi per minori;
3) prestare assistenza alle donne ed ai nuclei familiari in difficoltà, all'interno dei quali si verifichino situazioni di abbandono, disagio e/o violenza;
4) attuare avviamenti lavorativi a favore delle persone accolte e assistite;
b) operare nell'ambito generale delle politiche sociali locali coerentemente con le prospettive operative collegate con le necessità di programmazione ed organizzazione dei servizi;
c) organizzare raccolte pubbliche occasionali di fondi da utilizzare per la gestione delle finalità statutarie indicate sopra

Articolo 3 - Le attività

1. Nell'ambito degli scopi e delle finalità di cui all'articolo 2 precedente, la Fondazione:
a) gestisce direttamente i servizi integrativi residenziali, semiresidenziali, diurni e aperti per minori e per famiglie con minori, con valenza di innovazione e sperimentazione;
b) svolge attività di documentazione, ricerca, studio e, nei limiti dei risultati ottenuti dalle proprie ricerche, diffusione dei contenuti dei servizi sociali, con particolare riferimento a quelli per minori;
c) studia e valorizza gli aspetti socio-assistenziali dei servizi ed interventi sociali attraverso progetti di ricerca;
d) favorisce il confronto tra i servizi e i bisogni sociali emergenti, coinvolgendo gli Organismi accademici, le Istituzioni culturali e gli Enti Locali, il terzo settore e le altre Istituzioni pubbliche e priva-

te;
e) svolge iniziative editoriali per la diffusione di studi e ricerche effettuati;
f) sostiene le attività di ricerca nell'area dei servizi sociali ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art.5 del D.Lgs. n.117 del 2017, con particolare riferimento a quelli per minori e per le donne vittime di violenza;
g) gestisce direttamente, o indirettamente tramite altri Enti, Istituzioni e/o Associazioni pubbliche o private, sulla base di accordi e modalità regolati da apposite convenzioni, gli immobili di proprietà e gli immobili concessi in uso e/o locazione da Enti Pubblici o privati, destinati all'accoglienza delle persone e dei nuclei familiari verso cui l'attività statutaria della Fondazione è rivolta.
2. Per la realizzazione delle sopra citate attività, la Fondazione può anche stipulare accordi e convenzioni con Istituzioni scientifiche, con Enti pubblici e privati e con aziende che operano in settori analoghi o contigui.
3. La Fondazione potrà inoltre collaborare con le Pubbliche Amministrazioni e con Enti privati per lo svolgimento di attività diverse ma connesse alle finalità statutarie che ad essa venissero affidati dagli stessi, purché dette attività connesse non rivestano carattere prevalente e siano strumentali rispetto alle attività sopra elencate, conformemente a quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. n.117 del 2017

Articolo 4 - I mezzi

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalla dotazione iniziale conferita all'atto della costituzione;
b) dai contributi, donazioni, lasciti e liberalità in genere espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
c) dai redditi e dalle somme di qualsiasi genere espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento del patrimonio.
2. Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dai redditi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;
b) dalle entrate derivanti dalla gestione dei servizi e delle attività svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;
c) dalle altre somme a qualsiasi titolo acquisite dall'Ente, fatte salve quelle espressamente destinate ad incrementi patrimoniali;
d) dai contributi non destinati all'incremento del patrimonio degli enti fondatori e degli enti e/o soggetti pubblici e/o privati che intendono donare alla fondazione condividendone le finalità e/o le iniziative.
3. La Fondazione potrà istituire fondi appositi nei quali far confluire le donazioni da utilizzarsi per il conseguimento degli scopi sociali e non esplicitamente finalizzate ad una specifica iniziativa da parte del donante.
4. La Fondazione:
a) ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avan-

zi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
b) ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle ad esse strettamente connesse;
c) ha obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento per fini di pubblica utilità ad ETS aventi analoghe finalità.

Articolo 5 - La sede

1. La Fondazione ha sede legale in Varese.
2. Può istituire sedi amministrative od operative nell'ambito del territorio provinciale e limitatamente al territorio regionale ove ciò sia funzionale rispetto al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 6 - Il comitato di partecipazione

1. Il Comitato di Partecipazione è formato da persone che rappresentano gli Enti Pubblici, le associazioni con finalità comprese in quelle della fondazione e le persone fisiche e giuridiche purché convenzionati con la Fondazione per lo svolgimento dei servizi della stessa. I componenti sono nominati in ragione di un membro per ciascuno dei soggetti convenzionati con diritto ad un voto ciascuno previa comunicazione scritta alla Fondazione della persona indicata quale rappresentante.
2. I membri del Comitato cessano dalla carica per dimissioni, per revoca della rappresentanza, per cessazione della convenzione con i soggetti che rappresentano, per morte o per decadenza dichiarata dal Comitato stesso per gravi motivi o nel caso in cui risultino assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive. Fermo restando quanto sopra previsto, all'atto della nomina o con provvedimento avente carattere generale, i soggetti nominanti possono prestabilire la durata in carica dei propri rappresentanti, dandone contestuale comunicazione allaFondazione.
3. Il Comitato elegge fra i propri componenti il Presidente, che convoca almeno una volta all'anno le riunioni e le presiede e che è tenuto a provvedere alla convocazione quando almeno un quinto dei componenti il Comitato gliene faccia unitaria richiesta. Il Presidente del Comitato di Partecipazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione relative all'esame ed all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
4. Il Comitato di Partecipazione ha compiti di proposta, sostegno, promozione e di valutazione delle iniziative della Fondazione.
5. Con riferimento alle funzioni inerenti la programmazione, il Comitato trasmette entro il mese di settembre di ogni anno, le proprie proposte al Consiglio di Amministrazione al fine della predisposizione del bilancio di previsione e della programmazione delle

attività.
6. Le proposte di cui al precedente comma non sono vincolanti e il Consiglio di Amministrazione può decidere, anche in assenza delle stesse, decorso il termine stabilito di seguito per la presentazione.
7. Il Comitato ha diritto a ricevere il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Fondazione, con relative relazioni, compresa quella del Revisore dei Conti.
8. È compito del Comitato nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.
9. Alle riunioni del Comitato vengono invitati a partecipare senza diritto di voto il Presidente della Fondazione e il Direttore della Fondazione se nominato.
10. Il Comitato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei propri componenti ed a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione delibera validamente con la presenza di almeno un quinto dei componenti.
11. Eventuali espressioni di giudizio o di volontà di minoranza devono essere allegate alle decisioni approvate dalla maggioranza.
12. Il Comitato di Partecipazione si avvale della struttura organizzativa della Fondazione per le funzioni di segreteria.

Articolo 7 - Gli organi

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore Legale

Articolo 8 - Il Consiglio d'Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati:
a) uno dal Comitato di partecipazione;
b) uno dal Presidente della Provincia di Varese (o Ente e/o istituzione alla stessa subentrante);
c) due dal CESVOV (Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Varese), da scegliersi tra le Associazioni che operano in settori analoghi o connessi per finalità a quelli della Fondazione;
d) uno dalle Fondazione Gloria Malfatti, per i soci Fondatori della Fondazione Felicita Morandi.
2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati senza vincolo di mandato, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; continuano a svolgere le proprie funzioni anche dopo la scadenza e sino a che tutte le nuove nomine siano state effettuate.
3. Qualora durante il triennio uno dei membri dovesse cessare dall'incarico, il membro nominato in sua sostituzione resta in carica fino alla conclusione dello stesso triennio del sostituito; in attesa della nomina del sostituto il Consiglio continua regolarmente a svolgere tutte le proprie funzioni, salvo il caso in cui il numero dei suoi componenti in carica avesse a ridursi a meno di tre.

4. In tale ultimo caso, i membri rimasti in carica continuano a svolgere le sole funzioni relative all'ordinaria amministrazione in attesa del rinnovo integrale di tutto il Consiglio di Amministrazione.
5. Spetta al Consiglio di Amministrazione la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
6. Esso delibera validamente con l'intervento di metà più uno dei componenti e a maggioranza dei voti dei presenti.
7. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della Fondazione.
8. In caso di assenza del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente della Fondazione prevale il voto del più anziano in età fra i presenti.
9. Alle riunioni partecipa di diritto il Direttore della Fondazione, che può esprimere pareri e proposte non vincolanti.
10. Il Direttore della Fondazione, se nominato, viene sempre convocato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità seguite per la convocazione dei Membri, ma il Consiglio può validamente deliberare anche in sua assenza.
11. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare il Revisore Legale tutte le volte che lo ritenga opportuno senza avere diritto di voto.
12. È facoltà del Consiglio di Amministrazione approvare uno o più regolamenti di esecuzione del presente Statuto. Per la disciplina dei servizi della Fondazione vengono approvati appositi regolamenti.
13. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico con il compito di elaborare progetti di ricerca e di intervento della Fondazione e proposte in genere da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, nonché esprimere pareri non vincolanti su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporgli.
14. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo scelto anche di volta in volta dal Presidente della Fondazione, ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte all'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile per approvare il conto consuntivo.
15. Al bilancio di previsione è allegato, quale parte integrante, il programma di massima della attività da svolgere durante l'anno; al bilancio consuntivo è allegata quale parte integrante una relazione sulle attività svolte.
16. Il Presidente della Fondazione è tenuto a convocare entro 15 giorni il Consiglio ove ne venga fatta richiesta da almeno due Membri dello stesso.
17. I verbali delle riunioni del Consiglio vengono sottoscritti dal Presidente della Fondazione ed approvati dal Consiglio nella prima seduta successiva a quella alla quale essi si riferiscono e successivamente registrati su apposito Registro, in ordine cronologico.

Articolo 9 - Il Presidente ed il vice presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri ed ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.
2. Sono compiti del Presidente della Fondazione:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
b) firmare gli atti e dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
c) rappresentare la Fondazione, con facoltà di conferire procure per il compimento di specifici atti o tipologie di atti;
d) adottare nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio, con riserva di ratifica da parte di questo senza ritardo;
e) curare l'osservanza dello Statuto promuovendone, in caso di necessità, la riforma.
3. Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente della Fondazione, questi sono sostituiti dal membro del Consiglio di Amministrazione in carica più anziano di età.

Articolo 10 - Il Revisore Legale

1. Il Revisore Legale della Fondazione è nominato dal Comitato di partcipazione di cui all'articolo 6 che precede, sulla base di una rosa di due o più candidati proposti dal Centro Servizi per il Volontariato (CESVOV) della Provincia di Varese, da scegliersi tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali tenuto conto delle specifiche competenze professionali nel settore sociale e delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art.2399 del Codice civile
2. Il Revisore Legale dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.
3. Il Revisore Legale è un organo di vigilanza contabile ed economico-finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di previsione e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa e più in generale svolge i compiti previsti dall'articolo 30, comma sesto del D.Lgs. n.117 del 2017.
4. Il Revisore Legale può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività della Fondazione o su determinati affari.
5. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro del Revisore Legale.

Articolo 11 - Modifiche dello statuto

1. Salvo l'inviolabilità assoluta dello scopo della Fondazione, il presente Statuto potrà essere modificato soltanto con Delibera del Consiglio di Amministrazione in seduta alla quale partecipino tutti i membri e con un quorum qualificato dell'80% (ottanta per cento)

dei voti.

Articolo 12 - Estinzione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione della Fondazione e designa altresì i liquidatori. La Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, previo il parere positivo dell'Ufficio Provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 13 - Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità ed all'applicazione del presente statuto saranno deferite ad un Arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Varese, che procederà secondo diritto.
2. La sede dell'arbitrato sarà Varese.

Articolo 14 - Esercizio finanziario, norme finali

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Tutte le cariche, escluse quelle del Direttore della Fondazione e del Revisore Legale, sono gratuite, fatta salva la rifusione delle spese vive sostenute in funzione delle funzioni svolte. Al Revisore Legale sono corrisposte le indennità, nella misura minima, secondo le tariffe di legge.
3. Il personale dipendente è retribuito nel rispetto della vigente normativa e dei contratti collettivi di lavoro e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. n.117/2017.
4. Le cariche sono fra loro incompatibili.

Articolo 15 - Norme residuali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di fondazioni legalmente riconosciute e degli Enti del Terzo Settore.

Firmato:
Giovanna Scienza
Carlo Giani - notaio

Copia composta da 3 fogli, conforme all'originale, debitamente firmato, che si rilascia per gli usi consentiti in questa forma.
Varese, 07 novembre 2020